

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 20/03/2026

FATTO

Nell'atto introduttivo la parte ricorrente espone quanto segue.

- Il 24/04/2025 alla ricorrente è stato rubato il portafoglio, che conteneva un blocchetto di assegni, rilasciato dal resistente in connessione al conto corrente detenuto dalla ricorrente e cointestato con il cointestatario del ricorso.
- La ricorrente non ricordava che il libretto fosse contenuto nel portafogli sottrattole e si è avveduta che fosse stato anch'esso rubato solo quanto il 06/05/2025 qualcuno ha incassato due assegni da 500,00 € ciascuno, tratti sul conto a lei intestato, detenuto presso l'intermediario resistente.
- Gli assegni sono stati incassati presso un ufficio dell'intermediario resistente grazie alla falsificazione della firma del cointestatario del ricorso.

Tanto premesso, la parte ricorrente chiede il rimborso del valore facciale degli assegni, pari complessivamente a 1.000,00 €.

L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

- La negoziazione dei due assegni è avvenuta in assenza di anomalie il 06/05/2025.
- L'emissione degli assegni è imputabile alla sola ricorrente, che non ha custodito correttamente il carnet e non ne ha segnalato il furto fino al 07/05/2025, com'era suo onere fare ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del contratto.

Tanto premesso, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1.- La parte ricorrente chiede il rimborso del valore facciale di due assegni tratti sul suo conto, incassati da ignoti tramite la falsificazione della firma di traenza a seguito dello smarrimento del carnet.

2.- I fatti alla base del ricorso sono pacifici. Il 24/04/2025 alla ricorrente è stato rubato il portafoglio che custodiva il suo carnet di assegni: dato che non ricordava che fosse nel portafoglio – la ricorrente non ne ha comunicato il furto all'intermediario.

Il 06/05/2025, presso l'ufficio dell'intermediario resistente, sono stati incassati due assegni di 500,00 € ciascuno, falsificando la firma di traenza (in particolare, la firma del cointestatario del conto e dell'odierno ricorso). Gli assegni erano tratti sul conto detenuto dalla ricorrente presso l'intermediario resistente.

La ricorrente domanda il rimborso del valore facciale degli assegni, complessivamente pari a 1.000,00 €.

3.- L'odierno procedimento riguarda, pertanto, la responsabilità dell'intermediario resistente – che riveste sia il ruolo di negoziatore sia di trattario – per l'incasso di assegni emessi tramite il carnet autentico (dunque non si tratta di assegni contraffatti), ma con apposizione di una firma di traenza falsificata.

Agli atti non risultava depositato lo specimen di firma e, quindi, nella riunione del 4 dicembre 2025, il Collegio ha disposto integrazione istruttoria nei termini che seguono:

“Il Collegio, ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione, invita l'intermediario a produrre, entro 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, documentazione comprovante lo specimen della firma di traenza apposta sugli assegni in contestazione”.

Con nota del 16/12/2025, l'intermediario ha riscontrato la richiesta, trasmettendo lo specimen di firma di entrambi i ricorrenti, compreso il cointestatario del ricorso, a nome del quale è sottoscritto l'assegno contestato.

4.- In punto di diritto, i Collegi territoriali ABF sono soliti affermare che «alla luce della regola della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la banca incorre in responsabilità solo nel caso in cui proceda al pagamento di un assegno la cui alterazione e/o contraffazione sia riscontrabile ictu oculi, attraverso un attento esame diretto dell'assegno, senza però che sia richiesto l'impiego di attrezzature tecnologiche eccessivamente sofisticate e dispendiose. Ciò significa che la responsabilità della banca può essere accertata solo qualora l'alterazione e/o la contraffazione del titolo presentato per la negoziazione siano agevolmente percepibili, mentre va esclusa laddove esse non siano rilevabili mediante un diligente esame visivo» (Collegio di Roma, decisione n. 11790 del 28/11/2023 relativa ad assegni con firma falsa emessi su moduli autentici della banca trattaria).

5.- A seguito dell'esame delle firme apposte sullo specimen e sugli assegni in contestazione, ad avviso del Collegio la falsità delle stesse appare effettivamente rilevabile ictu oculi.

Infatti, le differenze sono tante e tali da consentire a chiunque di avvedersi senza alcuna particolare indagine che quelle apposte sugli assegni sono palesemente apocriefe.

6.- Occorre tuttavia rilevare che la ricorrente ha subito il furto del libretto di assegni il 24/04/2025 senza comunicare all'intermediario la perdita del possesso del carnet fino al 07/05/2025, perché non si era accorta di averne perso il possesso fino a quando gli assegni non sono stati incassati il 06/05/2025.

Al riguardo, l'art. 4 delle condizioni generali di contratto prevede l'obbligo in capo al correntista di custodire il libretto degli assegni (comma 1) e, comunque, di comunicarne tempestivamente lo smarrimento all'intermediario (comma 2).

Sulla condotta della parte ricorrente si osserva che l'obbligo del cliente (di custodia), che è stato ricondotto dalla dottrina al principio di cooperazione del mandante nell'esecuzione del mandato (cui è notoriamente assimilata la convenzione di assegno), desumibile dall'art. 1719 c.c., vincola il cliente medesimo al controllo costante degli assegni in suo possesso. Quindi, la eventuale grave violazione del cliente, consistente nell'accorgersi della sottrazione di assegni, poi presentati all'incasso con firma falsa di traenza, soltanto a notevole distanza di tempo, può essere senz'altro presa in considerazione ai

fini del complessivo giudizio circa le relative responsabilità (cfr. decisione del Collegio di Napoli n. 406/14).

7.- Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio valuta il concorso tra le parti e liquida in via equitativa in favore del ricorrente a titolo risarcitorio l'importo di € 800,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 800,00, determinata in via equitativa.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE